

ELENCO STANDARD DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE PER RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

- 1) Passaporto valido (i soli cittadini tedeschi possono presentare in alternativa la carta di identità). Portare originale e una fotocopia.
- 2) Permesso di soggiorno tedesco valido per almeno due anni (**Aufenthaltstitel**). Sono esentati i cittadini UE. Portare originale e una fotocopia.
- 3) Certificato di residenza esteso (**Erweiterte Meldebescheinigung**) rilasciato non oltre 60 giorni prima della data dell'appuntamento.
- 4) Istanza di cittadinanza compilata e firmata (modulo allegato).
- 5) Dichiarazione sulle residenze avute nella vita dagli ascendenti diretti deceduti, compilata e firmata dall'istante (formulario allegato).
- 6) Dichiarazione sulle residenze avute nella vita dagli ascendenti diretti viventi, compilata e firmata dagli interessati, con allegata fotocopia del rispettivo documento di identità (formulario allegato).
- 7) Atti e/o estratti di stato civile (nascita, matrimonio, decesso) e certificato di naturalizzazione o non naturalizzazione dell'avo dante causa (nato in Italia ed emigrato).
- 8) Atti e/o estratti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) di tutti gli ascendenti nella linea diretta di cittadinanza nati all'estero.
- 9) Atti e/o estratti di stato civile dell'istante (nascita, matrimonio, figli minorenni), eventuali sentenze di divorzio.
- 10) Grafico con l'albero genealogico rappresentante la linea diretta di discendenza.

Precisazioni:

- **Punti 1, 2 e 3 dell'elenco: Residenza legale in Germania**
Deve essere chiaramente provata la residenza legale in Germania con indirizzo in una località che ricade nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia a Colonia.
- **Punto 4 dell'elenco:**
Si prega di utilizzare esclusivamente il formulario allegato. La firma sul modulo viene apposta dall'interessato presso l'Ufficio cittadinanza il giorno dell'appuntamento.
- **Punto 5 dell'elenco: Elenco delle residenze**
L'elenco delle residenze deve essere il più accurato possibile. Ove non sia possibile risalire alle date e agli indirizzi precise si prega di indicare anni e località con la maggior precisione possibile.
- **Punto 6 dell'elenco:**
non è richiesta autentica della firma da parte degli interessati. Il formulario e la copia del documento possono essere inviati anche per email all'istante, il quale provvederà a stamparli e portarli in formato cartaceo all'appuntamento.
- **Punto 7 dell'elenco: nascita dell'avo emigrato dall'Italia**
La nascita dell'avo emigrato dall'Italia deve essere dimostrata mediante:
 - a) **Estratto dell'atto di nascita** indicante anche maternità e paternità, rilasciato da non più di due anni dal Comune italiano di nascita. In alternativa il Comune può rilasciare:
 - b) **Copia conforme dell'atto di nascita**, purché leggibile. Solo per gli avi che sono nati prima della formazione dei Registri di Stato Civile è ammessa la presentazione del:
 - c) **Certificato di battesimo o documento equivalente** rilasciato dalla locale diocesi. Questo documento deve essere obbligatoriamente accompagnato da una certificazione del Comune di nascita nella quale si conferma che l'atto di nascita non è disponibile, indicando la data in cui sono stati istituiti in quel particolare comune i registri di stato civile.**ATTENZIONE: negli atti di stato civile esteri (matrimonio, morte) che non risultino già annotati nell'atto di nascita italiano, devono essere richieste, alle autorità che li hanno emessi, le correzioni o annotazioni marginali relative alle discrepanze fra le generalità alla nascita e quelle riportate negli atti stessi.**
 - d) Nel **certificato di non naturalizzazione** devono essere indicati tutti i nomi che l'avo ha avuto nel corso della vita come risultano negli atti di stato civile italiano e stranieri.

- **Punti 8 e 9 dell'elenco: estratti e atti di stato civile degli avi e dell'istante**
 - 1) **Correzioni: negli atti e negli estratti degli atti di stato civile degli avi tutti gli errori e le discrepanze riscontrati nei nomi, luoghi e date di nascita devono essere stati corretti** o indicati mediante annotazione marginale, dagli ufficiali di stato civile del luogo ove si sono formati gli atti.
 - 2) **Legalizzazione: tutti gli atti e gli estratti degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) devono essere legalizzati** secondo le norme valide per il Paese che li ha rilasciati. In linea generale vale la seguente distinzione:
 - a) **con Apostille:** se il paese aderisce alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, ogni certificato deve essere legalizzato con Apostille rilasciata dalle competenti autorità statali.
 - b) **con legalizzazione:** se il paese non ha aderito alla predetta convenzione, ogni certificato deve essere legalizzato dall'autorità consolare italiana nel paese stesso.
 - 3) **Traduzione: a ciascun certificato di stato civile deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da traduttori autorizzati nel paese di provenienza degli atti** (è escluso l'uso di traduttori residenti in Germania e non è consentita la doppia traduzione, utilizzando una lingua-ponte).
 - a) **Traduzione con Apostille:** nei Paesi che rilasciano l'Apostille anche per legalizzare la firma dei traduttori, ogni singola traduzione dovrà essere munita di Apostille.
 - b) **Traduzione con visto di conformità:** laddove il Paese non rilasci questo tipo di Apostille ogni singola traduzione dovrà essere munita di un visto di conformità rilasciato dalle autorità consolari italiane presenti nel paese stesso.
 - c) **Traduzione con asseverazione, eseguita in Italia: in alternativa** la traduzione può essere eseguita in Italia da traduttori residenti che provvedano ad asseverare ciascuna traduzione presso la Cancelleria del Tribunale o il Giudice di Pace del luogo di residenza.
La traduzione di ogni singolo certificato dovrà essere collegata in maniera chiara al certificato tradotto in modo da formare un unico documento finale.
 - d) **Esenzione dalla traduzione e della legalizzazione per estratti di stato civile plurilingue:** sono esentati dalla legalizzazione e dalla traduzione esclusivamente i certificati di stato civile rilasciati nel formato internazionale plurilingue dai Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna del 08.09.1976 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia).
 - 4) **Figli dell'istante:**
 - a) Se l'istante ha figli minorenni, il Consolato riceverà anche i rispettivi certificati di nascita.
 - b) Se l'istante ha figli maggiorenni, essi dovranno invece presentare istanza separata di cittadinanza nel luogo di effettiva residenza.
- **Punto 10 dell'elenco: Grafico albero genealogico**
Il Consolato non ha un modello grafico predisposto per l'albero genealogico. La predisposizione del grafico è a cura dell'istante, utilizzando uno dei modelli disponibili in commercio o in rete.

CASI PIU' FREQUENTI

Brasile:

Per i certificati brasiliani si conferma che è possibile richiedere agli ufficiali di stato civile le annotazioni marginali per la correzione delle discrepanze. Il Brasile rilascia l'Apostille sia per i certificati originali che per le traduzioni, quando effettuate da traduttori autorizzati.

Argentina:

Per i certificati argentini si conferma che è possibile richiedere agli ufficiali di stato civile le annotazioni marginali per la correzione delle discrepanze. L'Argentina rilascia l'Apostille sia per i certificati originali che per le traduzioni, quando effettuate da traduttori autorizzati. La procedura è stata totalmente informatizzata dal governo argentino e quindi il prodotto finale è disponibile solo in formato digitale. Tuttavia gli istanti dovranno eseguire una stampa completa della documentazione, da portare all'appuntamento e dovranno fornire agli uffici del Consolato i codici di riferimento per l'eventuale verifica di autenticità della documentazione.

USA:

Gli USA aderiscono alla Convenzione dell'Aja ma il rilascio dell'Apostille è su base statale e non federale. Quindi ogni certificato di stato civile dovrà avere un'Apostille rilasciata nello stesso Stato USA che ha rilasciato il certificato. Negli

USA non esistono traduttori “ufficiali” e non è valida l’eventuale Apostille emessa su una traduzione, mediante interposizione di autentica notarile. Le traduzioni dei certificati di stato civile USA dovranno quindi essere obbligatoriamente munite di visto di conformità di una rappresentanza consolare italiana negli USA.

COSTI E PAGAMENTO DELLA CITTADINANZA

La domanda di cittadinanza è soggetta al pagamento di una **tassa di Euro 600 (seicento)**. La tassa si paga il giorno dell'appuntamento presso la cassa automatica del Consolato in contanti oppure con tessera Bancomat tedesca (*EC-Karte*).